



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **AVELLINO**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	ENZO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FRASCA	AVV FERDINANDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1211/2015
depositato il 14/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302651/2015 IVA-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

SOLOMITA VINCENZA
C/DA SIANANA 64 83040 FONTANAROSA AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1211/2015

UDIENZA DEL

30/10/2015 ore 11:00

N° **606/2016**

PRONUNCIATA IL:

30/10/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/04/2016

Il Segretario

Antonio Imbriano

L' Ufficio, con avviso di accertamento formato in confronto della Società Taurasi srl ed inviato in notifica alla ricorrente quale socia di detta srl, determinò reddito imponibile maggiore di quello dichiarato, recuperando a tassazione detto maggiore imponibile.

La detta società era stata cancellata dal Reg. Imprese, restando estinta, ben prima della formazione e notifica del detto avviso di accertamento.

L' esponente, socia della detta Società estinta, restata consegnataria del detto avviso di accertamento, procedette, nella detta qualità, ad impugnare lo stesso eccependone la nullità poiché formato in confronto di società già estinta ed inviato in notifica all' ex socio. Il ricorso deve trovare accoglimento.

Essendo la società destinataria ormai estinta, è da ritenersi nullo l' atto impugnato, poiché formato in confronto di società cancellata dal registro delle imprese. E lo stesso principio è da ritenersi applicabile anche nei confronti di tutti gli atti notificati all'ultimo legale rappresentante della società stessa in quanto non sussiste successione "né a titolo universale, né a titolo particolare. Ciò perché non vi sono eredi della società: tali non sono sicuramente i soci, tanto meno possono essere gli ex amministratori ed ex liquidatori e, pertanto, nei confronti di costoro neppure può configurarsi una successione a titolo particolare. Né i soci né i liquidatori, infatti, sono aventi causa della società estinta" (Comm. trib. reg. Milano, 15/06/2011, n. 79; Diritto & Giustizia 2011).

L' iscrizione della detta cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha prodotto, " ai sensi dell' art. 2495, comma 2, c.c. (nel testo introdotto dall' art. 4 del d.lg. n. 6 del 2003) .. l' effetto costitutivo dell' estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti " (Cassazione Civile, III Sez, 15/04/2010, n. 9032; Cassazione civile, sez. un, 22 febbraio 2010, n. 4062; Cassazione civile, sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060; Cass. Civ. S.U., 26279/2009; Cass. Civ., sez. lav., 18/09/2007, n. 19347; Corte di Appello GDL di Napoli, sent. 5517/2010; Corte appello Napoli, 22 aprile 2009, Redazione Giuffré 2009; Corte appello Napoli, sez. I, 28/05/2008; Giur. merito 2009, 10, 2480¹; App. Napoli 6 maggio 2005, in Imprese, 2006; Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, in Mass. Foro it., 2006, 1587; Cass., sez. trib., 10 ottobre 2005, n. 19732, in Fisco, I, 2005, 6817; Tribunale Lucca, 12 gennaio 2009, Giur. Merito 2009, 5 1279; 9; Trib. S. Maria Capua Vetere, decr. 30 giugno 2006, in Giur. It., 2007, 1, 117; Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2008, n. 29242; Corte appello Milano, sez. I, 05 dicembre 2007, Giur. Merito 2008, 7-8 1938;, 1782; Trib. Monza 6 giugno 2005, in Giur. It., 2006, 72; Trib. Padova 13 agosto 2004, in Società, 2005, 765; Trib. Napoli, 3 giugno 2004, ivi, 2005, 487).

Al riguardo appare opportuno evidenziarsi che Dottrina e Giurisprudenza hanno insegnato, con posizione unanime e consolidata, che " poiché, ai sensi dell' art. 2495 c.c., nel testo novellato dal d.lg. n. 6 del 2003, di riforma del diritto societario, entrato in

vigore l'1 aprile 2004, l'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti (cfr. Cass. N. 8618 del 2006), non risulta, pertanto, più applicabile quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in pendenza di qualsivoglia rapporto giuridico, la società cancellata dal Registro delle imprese non poteva ritenersi estinta, conservava piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e poteva essere convenuta in giudizio nella persona del suo liquidatore, e deve pure escludersi che, una volta estinta la società, una volta estinta la società, i soci o il liquidatore siano (attivamente o passivamente) legittimati a stare in giudizio quali suoi successori a titolo universale o particolare (Cass. Nn. 12708 del 2003, 10314 del 2004; Corte appello Milano, sez. I, 20 novembre 2007, Giur. Merito 2008, 4 1042; Corte appello Napoli, sez. I, 28 maggio 2008, Giur. Merito 2008, 12 3174; Cass. 28 agosto 2006, n. 18618, in Rep. Foro it., 2006, 2233; Cassazione civile, sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4062; Cassazione civile, sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060).

La Corte Appello Napoli, sez. I, 28/05/2008, *Giur. merito 2008, 12, 3174*, ha insegnato che a norma dell'art. 2495 comma 2 c.c. .. il liquidatore della s.r.l. estinta non succede nelle obbligazione e può essere chiamato a rispondere solo a titolo di risarcimento, ove il suo operato sia stato fonte di ingiusto danno.

Si aggiunga che in caso di cancellazione ed estinzione di una srl i singoli ex soci e l'ex liquidatore non sono legittimati, né passivamente né attivamente, alle azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione, poiché la stessa si è sciolta e cancellata facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (Cass. civ., sez. I, 16/07/2010, n. 16758; Trib. Milano, 24/01/2007, Banca borsa tit. cred. 2007, 6, 763), ed atteso che "I soci della s.r.l. estinta non possono essere considerati successori a titolo particolare della società nell'unica obbligazione (quella di pagamento dei debiti da questa contratti rimasti insoddisfatti) che, come si è detto, sopravvive alla sua estinzione. Essi sono infatti tenuti al pagamento solo se, e nei limiti in cui, hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione... In definitiva, l'azione spettante ai creditori sociali insoddisfatti contro i soci, al pari di quella esperibile contro i liquidatori, È UN' AZIONE AUTONOMA, avente PRESUPPOSTI E CAUSA PETENDI DIVERSA da quella che gli stessi creditori avrebbero potuto promuovere nei confronti della società" (Corte appello Napoli, sez. I, 28/05/2008, *Giur. merito 2009, 10, 2480*).

Anche la notifica dell'atto impugnato si appalesa inesistente, per essere l'atto stato formato in confronto di persona giuridica estinta e, quindi, inesistente, ed inviato in notifica a persona giuridica inesistente.

La complessità della questione e dei temi di dibattito inducono a ravvisare la sussistenza

di giusti motivi per compensare le spese tra le parti .

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Avellino 30 ottobre 2015

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'Il Relatore'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a long, sweeping curve that descends and then curves back up, positioned to the right of the text 'Il Presidente'.